



COMUNE DI TERZIGNO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA N° 18
del 21.06.2021

**OGGETTO: CAMPAGNA ANTINCENDIO 2021 – PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E PULIZIA DI FONDI –
Rettifica Ordinanza n. 17 del 18.06.2021**

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n. 17 del 18.06.2021 ad oggetto "CAMPAGNA ANTINCENDIO 2021 – PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E PULIZIA DI FONDI"

Visto che a carico dei Soggetti inadempienti all'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dal Comando di Polizia Municipale e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge n° 689 del 24/11/1981, le sanzioni indicate dai punti 1 a 5;

Visto in particolare il punto 4 che così recita "***In caso di inosservanza del divieto di cui all' art. 182, comma 6 -bis, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € 100,00 e non superiore ad € 500,00, in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.***"

Tenuto conto che per mero errore veniva indicato l'importo di €. 100,00 in luogo di €. 50,00;

Ritenuto doversi procedere alla rettifica di quanto innanzi evidenziato;

RETTIFICA

Il punto 4 dell'Ordinanza n. 17 del 18.06.2021 ad oggetto "CAMPAGNA ANTINCENDIO 2021 – PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E PULIZIA DI FONDI", nella parte attinente l'applicazione delle sanzioni, come in appresso indicato:

4. In caso di inosservanza del divieto di cui all' art. 182, comma 6 -bis, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad **€ 50,00** e non superiore ad **€ 500,00**, in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale e pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente;

Di trasmettere copia della presente ordinanza, per l'esecuzione ed il rispetto di essa, a tutti i Comandi delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale (Commissariato Polizia di Stato, Comando Stazione Carabinieri, Comando Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Comando Polizia Municipale) nonché al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Napoli, all'A.S.L. NA3 Sud – UOPC di Ottaviano;

Di trasmettere, altresì, copia della presente ordinanza alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania – Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla Città Metropolitana di Napoli e al Parco Nazionale del Vesuvio.

Che ai sensi del Capo II della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Polizia Municipale.

Il Comando di Polizia Municipale e tutti gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Casa Comunale, 21 giugno 2021

IL SINDACO
(Avv. Francesco Ranieri)

Pag. 1